

# NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

## 1. PREMESSA

L'area del territorio del Comune di Acerra (NA), così come delimitata e riportata nella cartografia allegata, è elemento costitutivo del *Parco Urbano dell'antica città di Suessula*, realizzato in attuazione del combinato disposto della legge Regione Campania n. 33 del 1 settembre 1993 "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania" nonché della legge Regione Campania n. 17 del 7 ottobre 2003 "Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale".

Tale area è sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai suoi valori naturalistici, ecologici, geomorfologici, archeologici, storico-architettonici ed ambientali, seppur nel rispetto degli usi delle popolazioni locali e dei legittimi diritti su essa preesistenti. Per garantire la finalità di tutela ambientale e paesaggistica il Comune di Acerra intende individuare tutte le azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico-culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico-produttiva ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura anche in ambito urbano.

L'istituzione del *Parco Urbano dell'antica città di Suessula* è subordinata al riconoscimento di interesse regionale, rimesso alle competenze della Giunta Regionale della Campania in attuazione della richiamata L.R. 17/03.

## 2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, con particolare riguardo alle previsioni di cui al d.lgs. 6 giugno 2001 n. 378, al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ed al d.lgs 24 marzo 2006 n. 157 in quanto compatibili con le finalità del Parco e nel rispetto delle tipologie costruttive locali, nonché gli interventi derivanti da azioni di sostegno comunitarie, statali e regionali, sull'intero territorio del Parco si applicano le seguenti disposizioni.

### 2.1 Tutela dell'ambiente: cave e discariche.

E' **vietato** aprire cave e miniere, l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

Sono **vietati** i movimenti di terra di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati.

### 2.2 Protezione della fauna.

E' **vietato**:

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agrozootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni;
- pescare negli specchi e nei corsi d'acqua.

Ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico si possono prevedere eventuali prelievi faunistici, abbattimenti selettivi autorizzati preventivamente dal Comune e sono, altresì, consentite le attività di cui all'art. 10, comma 8, lettere a) e c) della legge 157/92.

### 2.3 Raccolta di singolarità.

E' **vietata** la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e di reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Comune o di altri enti competenti.

#### 2.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

E' **vietato** introdurre nuove specie vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi con le attività di bonifica e fitodepurazione oltre che con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

E' **vietato** raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione del Comune: sono comunque consentiti il pascolo e lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali.

E' **vietato** accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e di pulizia nei nocioleti, oliveti e frutteti, nonché quelli relativi a tutte le produzioni agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96.

Le autorizzazioni al taglio, in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal Presidente della Giunta Regionale, sono rilasciate dal Comune.

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è **vietato** l'impianto di serre ad uso di colture di tipo intensivo, fatte salve quelle regolarmente autorizzate alla data in vigore della presente normativa;
- è **vietata** l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è **vietata** la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

#### 2.5 Tutela delle zone boschive.

Per i tagli dei boschi nelle aree Parco si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99.

Sono consentiti gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.

E' **vietata** l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti. In ogni caso in cui tali interventi si rendessero assolutamente necessari per ragioni connesse a problematiche di assetto idrogeologico occorre preventiva autorizzazione del Comune che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione.

#### 2.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico.

E' **vietato** realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi con l'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.

Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.

Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale.

#### 2.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.

E' **vietato** aprire nuove strade, ferrovie, ad eccezione di viabilità di servizio agricolo-forestale e funzionale alla fruizione del parco da parte di soggetti con mobilità limitata (disabili, anziani) o necessaria per operazioni di soccorso ed antincendio boschivo: tali viabilità non devono comunque superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico rotabile privato, fatto salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti.

E' inoltre consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade e sentieri esistenti e la realizzazione di percorsi e sentieri pedonali e ciclabili pubblici. E' consentita la realizzazione di spazi sosta per auto e pullman in prossimità delle zone di accesso al parco, utilizzando materiali che garantiscano la massima permeabilità del terreno e senza alterare la struttura arborea esistente.

E' **vietato** apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari, salvo quella di pubblico interesse. La suddetta cartellonistica deve essere comunque conforme alle tipologie che il Comune si impegnerà a definire in apposito regolamento e dovrà prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente.

## **2.8 Infrastrutture Impiantistiche.**

E' **vietato** installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche, eoliche e similari) ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari alla copertura di servizi per le comunità locali, per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. (Avvistamento Incendi Boschivi) regionale e di quelli necessari per l'attività di soccorso e di vigilanza, nel rispetto dell'ambiente archeologico e paesaggistico.

E' **vietato** realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dal Comune e/o connesse all'antincendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

E' consentita la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

E' consentita la realizzazione degli impianti:

- per la produzione di energia elettrica (fotovoltaico),
- per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento (collettori solari),
- ogni altro tipo di impianto che utilizzi energie alternative e rinnovabili,

finalizzati all'esclusiva autosufficienza energetica o all'apporto di una quota parte di energia agli approvvigionamenti tradizionali di residenze e pertinenze agricole esistenti, strutture agrituristiche, strutture ricettive e funzionali alla accessibilità ed alla fruibilità dell'area parco, strutture per lo sport, strutture per attività ricreative, strutture per attività didattiche, per attività di associazioni ambientali e culturali.

E' consentita la realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione, lungo la rete stradale e lungo i sentieri di accesso al parco alimentati con tecnologia fotovoltaica.

La pubblica illuminazione dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme nazionali e regionali contro l'inquinamento luminoso ed in ogni caso non potrà mai essere caratterizzata da fasci luminosi intermittenti o roteanti ed indirizzati verso la volta celeste.

## **2.9 Circolazione.**

E' **vietato** circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari al trasporto di prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

## **2.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.**

Sono consentiti per il patrimonio edilizio, realizzato negli ultimi cinquant'anni, i seguenti interventi edilizi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, cui all'art. 3, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 6 giugno 2001 n° 378, l'intervento di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) della suddetta norma;
- incremento del 20% rispetto alla volumetria preesistente:
  - l'adeguamento igienico-sanitario delle case rurali esistenti;
  - l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza delle case rurali esistenti;
  - la realizzazione di manufatti, non aventi carattere residenziale, di mero servizio all'esercizio di attività agricola, nei limiti di sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal d.lgs. 99/04, e comunque comportanti un incremento di volumetria non superiore al 20% di quella preesistente e, comunque, nei limiti di cui al punto 1.8 del Titolo II (direttive e parametri di pianificazione) dell'allegato alla L.R. 14/82.
- è consentita la variazione di destinazione d'uso per attività agrituristiche, museali, didattiche e di servizio funzionali al Parco.

Sono consentiti, per il restante patrimonio edilizio, i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, cui all'art. 3, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 6 giugno 2001 n° 378;
- fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per attività agrituristiche, museali, didattiche e di servizio funzionali al Parco.

Sono inoltre consentiti:

- interventi per la realizzazione di piccole strutture a servizio del Parco quali: ripari per il bird-watching, gazebi per le aree di sosta, capanni per la realizzazione di info-point, garitte per custodi, biglietterie, servizi igienici, piccoli uffici, purché realizzati in legno e di facile smontaggio, nel rispetto della vegetazione esistente;
- interventi di ricostruzione, secondo i principi e le tecniche dell'archeologia sperimentale, di modelli, anche a grandezza naturale, di antichi manufatti (capanne, torri, fornaci, ecc.);
- interventi per la realizzazione di strutture di protezione dei siti archeologici al fine di preservare i reperti non musealizzabili;
- le opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche;
- le arature e gli scavi di altro genere a profondità non superiore a cm. 30 nonché l'uso di mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni;

I suddetti interventi devono comunque essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

In considerazione del riconoscimento di interesse regionale del parco urbano, in ogni caso, occorre preventiva autorizzazione della Giunta Regionale che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione.

Ogni intervento edilizio e infrastrutturale e ogni lavorazione non superficiale, compresi gli interventi di bonifica e per scoli e canali, devono essere autorizzati dalle competenti Soprintendenze, a meno di interventi in condizioni di emergenza per l'incolumità pubblica.

#### 2.10.1 Per gli immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

- tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici nonché le persiane avvolgibili;
- i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;
- le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;
- le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato.
- i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;
- le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;
- gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato.
- è **vietato** l'uso di alluminio anodizzato.

**2.10.2** Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia ed archeologiche, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
- per le aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra elencate possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza.
- in tutte le aree dove sono presenti recinzioni realizzate in travertino locale (pietra di pantano) è consentita la ricostruzione delle parti mancanti utilizzando le tecniche ed i materiali preesistenti.

In ogni caso, l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.

**2.10.3** Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare, ove possibile, materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

**2.10.4** I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.

**2.10.5** Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

### **3. VIGILANZA.**

La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all'Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e Locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate Ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardiapescas delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall'Autorità competente.

### **4. CARTOGRAFIA**

La cartografia del Parco in scala 1:5.000 è depositata presso il Segreteria Generale del Comune di Acerra.